

La famiglia, in quanto forma sociale primaria, è il luogo nel quale si garantisce la crescita fisica, psichica, culturale dei bambini nonché la loro educazione. Dalla "salute" della famiglia dipende, il più delle volte, la salute dell'intera società. Viceversa il suo malfunzionamento determina gravi problemi sociali: criminalità diffusa, malattia psichica, dipendenze patologiche.

La legge 184/1983, così come modificata dalla 149/2001, afferma che la famiglia d'origine del minore va aiutata, supportata, sostenuta nelle sue difficoltà al fine di garantire PRIORITARIAMENTE il diritto del bambino a crescere nell'ambito della propria famiglia. **Qualora però il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative, può essere affidato ad un'altra famiglia (art. 2).** Solo nel caso in cui questo non sia possibile è previsto l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. Purtroppo questo non sempre si verifica anche a causa della disinformazione e della relativa mancanza di famiglie disponibili all'affido.



L'Affido Eterofamiliare non è Adozione

Affido

1. è un intervento di sostegno al minore e alla sua famiglia di origine
2. il disagio della famiglia e le carenze di accudimento sono temporanee
3. mantenimento dei rapporti tra il minore e la sua famiglia d'origine
4. la progettualità indica obiettivi, tempi e modalità d'intervento

Adozione

1. è un intervento rivolto esclusivamente al minore
2. protrarsi della "deprivazione" di un contesto familiare idoneo per cause naturali o per decadimento definitivo della potestà genitoriale decretata da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni e relativa dichiarazione dello stato di adattabilità del minore.
3. il minore viene accolto definitivamente e stabilmente da una famiglia adottiva ritenuta idonea a soddisfare le sue specifiche esigenze.
4. la famiglia adottiva stabilisce col minore un rapporto di filiazione giuridica equipollente in tutti i suoi aspetti alla filiazione naturale

Gli **Affidatari** Possono Essere:

Coppie con o senza figli, sposati o conviventi, persone singole. La legge non stabilisce vincoli d'età rispetto al bambino affidato. L'affidatario deve predisporre uno spazio nella propria vita e nella propria casa. Egli offre la sua disponibilità affettiva e la sua volontà a sostenere il bambino, per un periodo di tempo più o meno lungo (la legge prevede un massimo di due anni prorogabili in

casi eccezionali dal T.M.), al fine di aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità valorizzando le sue risorse nella consapevolezza del disagio vissuto. Chiunque può farne richiesta rivolgendosi al **Servizio Sociale del territorio** o alle associazioni che si occupano di affidamento. Gli affidatari esercitano sul minore la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Tipologie di Affidato:

1. a tempo pieno in cui il minore si trasferisce a vivere presso la famiglia affidataria per un periodo variabile di alcuni mesi o anni, con possibilità di trascorre con la famiglia d'origine i giorni preventivamente autorizzati dal T.M.(es. week-end o festività)

2. a tempo parziale il minore trascorre con gli affidatari una parte della giornata (ad es. il pomeriggio dopo la scuola);

L'Affidamento può essere:

Consensuale quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento. Avviene con il consenso valido dei genitori o di chi ha la patria potestà. Viene effettuato attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal giudice tutelare.

Giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori naturali e l'affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni.

L'Affidamento termina

quando la famiglia d'origine riesce a superare la temporanea difficoltà che ha motivato l'affido, permettendo il rientro a casa del bambino. Oppure nel caso in cui la sua prosecuzione arrechi pregiudizio al minore.